



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 252

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 141 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud" - Proponente: Farpower2 s.r.l. Sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192.

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5628 del 10.04.2007, la Società Farpower s.r.l. chiedeva di procedere alla valutazione integrata della proposta di impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7762 del 16.05.2007, scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Ascoli Satriano e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La società Lomagri S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8778 del 31.05.2007 di questo Servizio, indirizzata all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ed a questo Assessorato, comunicava la formale opposizione al progetto di impianto eolico presentato dalla società Farpower s.r.l. in località San Carlo per il non rispetto delle distanze con le torri dell'impianto della società Lomagri.

Questo Assessorato con nota prot. n. 8817 del 31.05.2007 inviata alla società Farpower S.r.l., al Comune di Ascoli Satriano e per conoscenza alla Società Lomagri e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, trasmetteva le osservazioni inviate dalla Lomagri S.r.l. con invito a voler fornire ogni chiarimento del caso. La Farpower s.r.l. riscontrava con nota acquisita al prot. n. 10275 del 26.06.2007 di questo Servizio.

La Farpower s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 12251 del 25.07.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta anche all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n.10592 del 09.10.2007 acquisita al prot. n. 16457 del 18.10.2007 di questo Servizio, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. con esito positivo, e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto.

Questo Assessorato, con nota prot. n 16928 del 05.11.2007 riscontrava e comunicava al Comune, la non validità delle procedure di pubblicazione e deposito all'Albo Pretorio dell'istanza in oggetto. Il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 541 del 17.01.2008 acquisita al prot. n. 2314 del 06.02.2008 di questo Servizio, recependo tali indicazioni, inviava le nuove attestazioni di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale.

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5664 del 08.04.2008 di questo Servizio e siglata dall'Amministratore delle due società, comunicava la cessione da parte della Farpower s.r.l. alla Farpower2 s.r.l. del ramo di azienda relativo all'iniziativa del parco eolico denominato "Parco San Carlo Nord e San Carlo Sud" in località "Pozzo Monaco" a Cerignola.

Il Settore Ecologia con nota prot. n. 12796 del 18.09.2008 chiedeva all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico informazioni relative allo stato delle procedure amministrative delle istanze di autorizzazione unica presentate nel Comune di Ascoli Satriano a cui il suddetto Assessorato dava riscontro con nota n. 15386 del 29.09.2008, acquisita al prot. n. 14687 del 20.10.2008 di questo Servizio.

Questo Servizio, con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 comunicava a tutte le società che avevano presentato istanza nel Comune di Ascoli Satriano per la realizzazione di impianti di eolico una sospensione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale, fino ad approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte dello stesso Comune.

Con ricorso proposto al Tar Bari avente R.G. n. 69/2009, la società ricorreva per "l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di realizzazione dell'impianto in oggetto".

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5878 del 21.05.2009 di questo Servizio, chiedeva a questo Ufficio un incontro inerente il parco eolico oggetto di valutazione.

Con sentenza n. 1938, depositata in Segreteria il 22.07.2009, il Tar Bari dichiarava improcedibile il suddetto ricorso proposto, sulla scorta della produzione in giudizio da parte della Regione Puglia della nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 che comunicava alle società proponenti impianti nel Comune di Ascoli Satriano la sospensione dei relativi procedimenti di verifica di assoggettabilità. Il Tar, pertanto, riteneva "non esservi spazio per ottenere una sentenza ai sensi dell'art. 21 bis della legge 205 del 21.07.2000, mancando la stessa ragion d'essere di tal tipo di pronuncia, costituita dall'inerzia".

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 4764 del 27.04.2011 di questo Servizio inviava una nota relativa agli adempimenti della DGR 3029/2010.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) in località "San Carlo" (da "Studio di impatto Ambientale", p.9). La configurazione preliminare dell'impianto della centrale eolica "San Carlo" prevede l'istallazione di n. 47 AG di grande taglia, di potenza nominale unitaria variabile tra 1,8 e 3,0 MW, per una potenza complessiva installabile oscillante tra 84,6 e 141 MW.

==> Numero di aerogeneratori: 47 (ibidem)

==> Potenza unitaria: 3 MW (ibidem)

==> Potenza complessiva: 141 MW (ibidem)

==> Diametro rotore: 93 m (ibidem, p. 52)

==> Altezza torre (al mozzo): 105 m (ibidem, p.52)

==> Coordinate: ricavate da "Studio anemologico e produzione energetica", p. 15 e 16 (Sistema di riferimento Gauss - Boaga).

L'impianto si compone di due lotti separati: il lotto Nord comprende 19 turbine delle quali 9 posizionate ad Ovest della strada SP 89 Corleto - San Carlo in località Masseria Salatti e 10 in località Piscitelli; il lotto Sud costituito dalle rimanenti 28 turbine posizionate a Sud della SP 97, frazione San Carlo e la zona ad essa limitrofa in direzione Est, denominata "Perillo" ("Studio di impatto Ambientale", p. 50). Per quel che attiene il tracciato del cavidotto si rileva che alla pag. 9 dello "Studio di Impatto Ambientale" si afferma che "l'allaccio alla rete elettrica RTN AT di Terna distribuzione avverrà mediante la realizzazione di una nuova sottostazione medio-alta da 30-150 KV, ubicata nel Comune di Ascoli Satriano in località Posta Fissa a nord ovest dell'area di progetto. La centrale sarà collegata con la sezione a 150 KV della futura stazione elettrica a 380 KV che sarà collegata in entra-esce sulla a 380 KV 'Foggia-Candela' di Deliceto", mentre a pag. 50 dello stesso elaborato si afferma che "l'impianto sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso collegamento MT in cavo interrato fino alla stazione di trasformazione MT/AT da 30/150 kV di prevista costruzione su un'area appartenente al territorio di Candela, subito l'incrocio della strada provinciale SP97 "Casone-Capaciotti" con la SP 91 dell'Ofanto".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) il parco eolico è posto nel Comune di Ascoli Satriano, all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che occorre considerare l'impatto cumulativo legato ai numerosi aerogeneratori che si pongono in relazione territoriale con il progetto in esame e la cui interazione con l'istanza in valutazione non è stata oggetto di opportuno approfondimento. Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema. Sarebbe stato pertanto necessario svolgere una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area (SP 82 e SP 89, "Corleto - San Carlo", coincidente con il Tratturo "Foggia, Ascoli, Lavello", SP 91 strada provinciale dell'Ofanto, SP 95 "Cerignola-Candela", A16 "Napoli - Canosa");

2) il progetto, che prevede l'installazione di 47 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 151,50 m (considerando l'altezza al mozzo di 105 m, più cautelativa) e un diametro del rotore di 93 m, potrebbe avere un impatto visivo significativo su una serie di punti sensibili anche per la vicinanza dell'impianto alle dominanti ambientali e strutturali presenti sul territorio quali il Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" e il SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" IT9120011 da cui l'impianto (AG 26) dista circa 1 Km. La simulazione visiva del parco eolico operata dal proponente, relativa ad una scala di

dettaglio di area vasta, non contribuisce ad una comprensione dell'interferenza dell'impianto con gli elementi significativi del paesaggio (da SIA - 09 "foto inserimenti, punto di vista 2, Ante e Post Operam"); l'unico punto di osservazione selezionato, risulta inadeguato sia rispetto all'elevato numero di aerogeneratori di cui si compone il parco eolico sia in relazione ai potenziali punti di osservazione rispetto ai quali la visibilità dell'impianto potrebbe essere elevata: le strade di interesse paesaggistico quali (SP 91 e SP 95), la viabilità storica rappresentata dai tratturi che si articolano intorno al parco, le aree naturali protette rispetto alle quali si evidenzia la stretta vicinanza degli AG 28, 29, 46 posizionati a ridosso, le aree boscate con cui interferisce il tracciato del cavidotto relativo agli AG 32 e 34. Da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente GIS si rileva un'interferenza degli AG con la viabilità storica dei tratturi: le torri 12 e 47 vi sono poste a ridosso, mentre i tracciati del cavidotto e della nuova viabilità si sovrappongono in diversi punti con i tratturelli "Foggia-Ordona-Lavello", "Cerignola-Melfi", Foggia-Ascoli-Lavello relativamente alla connessione degli AG 11-27-40, 04-10-22. Altresì si rileva la mancanza della restituzione dei potenziali impatti legati alle opere connesse all'impianto, che andrebbero meglio approfonditi: viabilità di accesso degli AG, viabilità da adeguare considerata la notevole estensione del parco, tracciato dei cavidotti;

3) le valutazioni prodotte a corredo dell'istanza non consentono di escludere potenziali impatti su flora, fauna ed ecosistemi anche in relazione alla presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati. Lo stesso proponente non esclude, in fase di cantiere, un temporaneo allontanamento della fauna per effetto del rumore prodotto, che meriterebbe ulteriori indagini, anche per la fase di esercizio dell'impianto, con valutazioni supportate da specifiche indagini in loco e non solo da dati di letteratura. La presenza sul territorio di specie protette come i chiroteri e la scelta progettuale di ubicare il tracciato del cavidotto nel tratto di connessione degli AG nn. 34-41-43, 28-29 a ridosso del perimetro del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", attraversandolo nel tratto di connessione dall'AG 8 alla sottostazione, evidenzia la necessità di supportare le osservazioni operate dal proponente con specifici studi di contesto;

4) alcune criticità si riscontrano in merito all'interazione con il suolo e sottosuolo a causa dell'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale come segnalato dalla carta geomorfologica (fogli 434 e 435) del PUTT/p e a causa dell'interferenza del tracciato del cavidotto (nel tratto di connessione degli AG 34-43 e 05 con la sottostazione) con aree di versante;

5) Per quel che riguarda l'impatto acustico, si rileva che il numero di ricettori rispetto ai quali è stato valutato l'impatto acustico risulta esiguo rispetto al numero di AG di cui si compone il parco; inoltre negli elaborati prodotti non è data evidenza della firma da parte di un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. In merito al rischio di incidenti legati alla gittata, d'ufficio è stato assunto un valore di sicurezza più cautelativo dei 190,3 m ("Relazione di studio di della pala", p. 7) considerati dal proponente, in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: si rileva la presenza (in seguito ad analisi delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006-7) di alcuni punti bersaglio entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m nel caso degli AG n. 01 (1 edificio), 14 (1 edificio), 22 (1 edificio), 28 (2 edifici).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da

fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano proposto dalla Farpower2 s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud" - Proponente: Farpower2 s.r.l. con sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

---